FOGLIO INFORMATIVO

ESTERO

AGGIORNATO AL 01/10/2012

Cassa di Risparmio di Saluzzo S.P.A.

Sede legale: C.so Italia 86 Saluzzo - E-mail: cr.saluzzo@crsaluzzo.it - Codice ABI: 6295 – N. iscrizione Albo Banca d'Italia: 5107 in data 24/12/91 – N.iscrizione Registro delle imprese di Cuneo: 00243830049 - Capitale sociale: € 33.280.000,00 - Riserve al 31/12/2011: € 39.577.448 - Aderente al Fondo Interbancario dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, societarie e finanziarie (ADR) e all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Redazione ai sensi delle norme contenute nel titolo VI-Capo I del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 – Testo Unico Bancario e delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia -.
Si ha diritto ad asportare liberamente la presente copia od a chiederla al personale della Banca.

ESTERO

Caratteristiche e rischi tipici

BONIFICI BANCARI DA E VERSO L'ESTERO

Il bonifico bancario è un trasferimento di fondi ordinato da un soggetto a favore di altro soggetto o di se stesso.
Gli adempimenti dell'operatore ordinante sono i seguenti:

- impartire l'ordine scritto alla Banca completo di tutte le informazioni necessarie per dar corso al trasferimento, debitamente firmato.
- procurare i fondi necessari per l'esecuzione del pagamento.
- fornire alla Banca tutti i dettagli per l'espletamento delle formalità previste dalle disposizioni vigenti.

L'adempimento dell'operatore beneficiario è il seguente:

- fornire alla Banca tutti i dettagli per l'espletamento delle formalità previste dalle disposizioni vigenti.

I mezzi tecnici di esecuzione sono i seguenti:

- assegno piazzato: è un assegno che la Banca emittente trae sul conto intrattenuto presso una Banca corrispondente a favore di un beneficiario.
- bonifici a mezzo Swift che sono ordini di pagamento impartiti per via telematica.

La normativa di riferimento dei bonifici è costituita da:

- Decreto legislativo del 27/1/2010 n. 11, di attuazione della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento del mercato interno;
- Regolamento della Comunità Europea n. 924/2009;
- Progetto S.E.P.A. – schema interbancario Sepa Credit Transfer (S.C.T.)
- Regolamento della Comunità Europea n. 260/2012

Il regolamento della Comunità Europea n. 924/2009 modificato dal Regolamento UE 260/12 :

- Si applica ai bonifici effettuati in euro o in corone svedesi, di qualsiasi importo, verso/da paesi UE e S.E.E.;
- prevede che le commissioni applicate ai bonifici transfrontalieri siano uguali a quella applicate ai bonifici ordinari domestici.

Il Progetto S.E.P.A. (Single Euro Payments Area - area unica dei pagamenti in euro), che rappresenta l'iniziativa di autoregolamentazione adottata dal sistema bancario europeo, definisce le regole, le procedure e gli standard interbancari, relativi ai pagamenti ed incassi in euro eseguiti nell'area Sepa. Con riferimento ai pagamenti, la Banca aderisce allo schema interbancario **S.C.T. (Sepa Credit Transfer)** approvato dall'organismo comunitario (European Payment Council), che definisce le regole per l'esecuzione dell'operazione S.C.T.

ESTERO

I bonifici sono distinti in:

- **bonifici transfrontalieri** (la normativa di riferimento è rappresentata dal Regolamento CE n. 924/09 modificato dal Regolamento UE n. 260/2012 per le operazioni in euro e corone svedesi (SEK) e dal D. lgs n. 11/10); - **S.E.P.A. Credit Transfer** (la normativa di riferimento è rappresentata dal Regolamento CE n. 924/09 modificato dal Regolamento UE n. 260/2012, dal D. lgs n. 11/10 e dallo schema interbancario S.C.T);
- **bonifici esteri**, ai quali non si applicano le seguenti normative: D. lgs n. 11/10, Regolamento CE 924/09, Regolamento UE n. 260/2012 e Progetto S.e.p.a.

Si definiscono **"bonifici transfrontalieri"**, le operazioni per le quali ricorrono i seguenti requisiti:

- il bonifico è in EURO, corone svedesi (SEK) o altra valuta di paese dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) ;
- il bonifico è disposto su iniziativa di un ordinante (consumatore o non consumatore) tramite un ente o una sua succursale insediati in uno Stato membro dell'Unione Europea, a favore di un beneficiario presso un ente o una sua succursale di un altro Stato membro;
- l'ordinante e il beneficiario possono essere la stessa persona.

Ai bonifici transfrontalieri in euro e corone svedesi (SEK) di qualsiasi importo, si applicano le stesse condizioni economiche e la stessa normativa dei bonifici ordinari domestici ai sensi del Regolamento CE n. 924/2009 e del Regolamento UE n. 260/2012. Ai bonifici transfrontalieri in una valuta diversa dall'euro e dalle corone svedesi si applicano le condizioni previste per i "bonifici esteri".

Si definiscono **S.E.P.A. Credit Transfer (SCT)**, le operazioni per le quali ricorrono i seguenti requisiti:

- il pagamento deve essere in EURO;
- il pagamento è su iniziativa di un ordinante (consumatore o non consumatore) tramite un ente o una sua succursale insediati all'interno dello Stato Italiano a favore di un beneficiario presso un ente o una sua succursale all'interno dello Stato Italiano o in altro paese appartenente dell'Area SEPA;
- piena raggiungibilità dei conti dei beneficiari nell'area S.E.P.A.;
- l'IBAN e il B.I.C. sono gli identificativi adottati per l'identificazione del conto corrente e sono obbligatori;
- addebito e accredito su conto corrente Italia/Estero: nel canale SEPA non è possibile eseguire bonifici per cassa;
- non "urgente", cioè con valuta di regolamento successiva al giorno in cui vengono eseguiti;
- le informazioni sul pagamento devono occupare al massimo 140 caratteri;
- nessun limite all'importo del pagamento.

Alle operazioni "S.E.P.A. Credit Transfer" si applica la relativa normativa di autoregolamentazione prevista per l'area S.E.P.A., il Regolamento della Comunità Europea n. 924/2009 modificato dal regolamento UE n. 260/2012 e il D.Lgs. 11/10. Si precisa che per le operazioni dirette e provenienti dalla Svizzera, essendo escluse dall'applicazione del Regolamento CE n. 924/2009 e dal Regolamento UE n. 260/2012, si applicano le condizioni previste per i "Bonifici Esteri".

Opzioni tariffarie

Per i bonifici transfrontalieri e per i S.E.P.A. Credit Transfer (SCT) è esclusa la possibilità al cliente di chiedere un'opzione tariffaria diversa da quella "SHA" (share) e pertanto le spese vengono divise tra ordinante e beneficiario.

ESTERO

Si definiscono **"bonifici esteri"**, i bonifici eseguiti in valuta diversa dall'Euro, le corone svedesi (SEK) o altre valute di Paesi dello Spazio Economico Europeo ed i bonifici diretti o provenienti da Stati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE)

Opzioni tariffarie

Nei bonifici esteri l'ordinante può scegliere fra tre diverse opzioni tariffarie:

- Spese divise fra ordinante e beneficiario detta opzione " SHA " (share): in questo caso l'ordinante sostiene le spese della sua banca ed il beneficiario sostiene le spese della sua banca.
- Tutte le spese a carico del beneficiario detta opzione " BEN " : in questo caso sono a carico del beneficiario del bonifico sia le spese della banca dell'ordinante che le spese della banca del beneficiario.
- Tutte le spese a carico dell'ordinante detta opzione " OUR " : in questo caso sono a carico dell'ordinante sia le spese della sua banca che le spese della banca del beneficiario.

Rischi principali

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

in caso di inesatta indicazione dell'identificativo unico da parte dell'ordinante, quest'ultimo è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti da tale errore;

rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera;

ritardo o mancata esecuzione dell'ordine di pagamento dovuti a cause non imputabili alla banca (es. scioperi, disordini civili, insurrezioni, guerre, ecc.), o a disposizioni non complete o non corrette impartite dal cliente alla banca.

ESTERO

COMPRAVENDITA DI DIVISA A PRONTI

E' un servizio offerto dalla Banca che consiste nella trasformazione di una divisa nella divisa di un altro paese (ad esempio euro contro dollaro).
Il contratto consiste nell'ordine impartito dal cliente di acquistare o vendere un determinato importo espresso in divisa estera o nazionale contro altra divisa.
Nelle transazioni in divisa si applicano i cambi di acquisto o di vendita del momento ("durante") quotati dalla Banca.
Il cliente, di regola, per poter effettuare la negoziazione a pronti, deve aver acceso un rapporto di conto corrente espresso nella divisa oggetto della transazione.

Rischi principali
Non si ravvisano particolari rischi insiti nell'operazione, se non la possibilità di vedere modificato il valore della divisa di un altro paese mantenuta in possesso.

COMPRAVENDITA DI DIVISA A TERMINE

Sono contratti che vengono utilizzati sia dagli operatori commerciali sia da speculatori per riservarsi il diritto oggi di acquistare o vendere valuta estera ad una certa data futura e ad un prezzo prestabilito concordato all'atto della stipula del contratto stesso.
Il contratto a termine comporta un obbligo e non una facoltà, quindi alla sua scadenza il contraente è tenuto ad acquistare o a vendere al prezzo e alla data prestabilita in contratto.

Rischi principali
Rischio di cambio per lo speculatore che non riscontri la sua previsione sull'andamento dei cambi, per la divisa ed il periodo prescelto, con l'andamento di mercato della divisa.

CONTI CORRENTI IN VALUTA INTESTATI A RESIDENTI E NON IN EURO INTESTATI A NON RESIDENTI

I conti correnti in valuta possono essere aperti a soggetti residenti in Italia ai fini valutari e a soggetti non residenti. Il trattamento fiscale riservato ai non residenti è regolato dalla relativa normativa tempo per tempo vigente.
I conti correnti in valuta, che non sono dotati di carnet di assegni, devono generalmente presentare un saldo creditore, mentre i conti correnti in euro (intestati a non residenti) possono essere dotati di carnets assegni.
I conti in valuta si possono articolare in più monete di conto valutario.Ogni moneta viene trattata come un singolo conto per il quale vengono prodotti distinti estratti conto e scalare per gli interessi e le spese.
Sono soggetti alla "Commissione d'Intervento" per le operazioni valutarie:

- i trasferimenti all'estero o dall'estero di divise estere e/o eur (anche a mezzo assegni)
- eventuali compensazioni, trasferimenti in divise estere tra residenti (anche a mezzo assegni)
- le operazioni in cambi:
- le trasformazioni di una valuta, compresa l'euro in un'altra valuta a pronti, termine o con opzione.

Il cambio applicato alla negoziazione della divisa estera contro euro o contro altra divisa, sarà la quotazione acquisto o vendita nel cambio "durante" dell'Istituto, praticato al momento della contabilizzazione dall'operazione riportato sulla contabile inviata a domicilio del Cliente.

Valuta Spot: tutte le operazioni sul mercato dei cambi avvengono nel rispetto del "calendario internazionale cambisti".

Rischi principali
Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
Il cambio tra l'Euro e le altre banconote espresse in valute estere è soggetto al rischio relativo all'oscillazione del cambio è può variare più volte nella giornata operativa. A tale proposito presso la banca è disponibile il relativo listino al quale fare riferimento. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite in relazione al costo di gestione delle banconote.
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi, commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

CREDITI DOCUMENTARI

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione d'impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc…) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.
Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una mancata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC).

Rischi principali
Poiché l'operazione di credito documentario è strumento di pagamento che opera attraverso un'obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante –condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi- l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo.
Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di trasparenza e dal contratto tra la Banca ed il Cliente, può variare in senso sfavorevole per il Cliente le condizioni economiche applicate al rapporto.

DEPOSITI IN VALUTA VINCOLATO ALLA SCADENZA DI RESIDENTI - NON RESIDENTI

L'accensione di un deposito in valuta a tasso fisso consente al cliente, che detiene un conto corrente espresso nella stessa divisa del deposito richiesto, di investire, a brevissimo termine, (massimo 3 mesi), la propria disponibilità finanziaria, con la certezza di poter beneficiare di un tasso annuo nominale lordo fisso ed il rimborso del capitale (inizialmente versato) alla scadenza del vincolo.
La scadenza, l'importo e il tasso d'interesse vengono stabiliti al momento della sottoscrizione e restano fissi durante tutta le durata.
L'accensione del deposito può avvenire in qualsiasi momento con l'addebito per pari importo del conto corrente in divisa. Non sono consentiti ulteriori successivi versamenti né prelevamenti parziali prima della scadenza.
In sede di estinzione del deposito, due giorni lavorativi bancari antecedenti la scadenza, la Banca provvederà ad addebitare il "conto di deposito" e ad accreditare per pari importo il conto corrente del cliente espresso nella stessa divisa, sul quale verranno accreditati anche gli interessi liquidati.
E' facoltà della Banca consentire rimborsi prima della scadenza, in via eccezionale e previo recupero dei costi risultanti dall'estinzione anticipata.

Rischi principali.
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese del servizio).
Rischio di controparte: a fronte di questo rischio – senza spese per la clientela – il limite massimo di copertura per ciascun depositante è pari a 103.291,38 Euro, per effetto dell'adesione della Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA al FITD (Fondo Interbancario di Tutela del Depositi) e come previsto all'art. 27, comma 3 dello statuto del FITD.

ESTERO

EFFETTI – DOCUMENTI – ASSEGNI
INVIATI ALL'ESTERO E RICEVUTI DALL'ESTERO AL DOPO INCASSO

L'operazione di incasso consiste:

- nell'accettazione, da parte della Banca, dell'incarico ottenuto dal suo Cliente, di provvedere, (direttamente o a mezzo di suo corrispondente), a raccogliere l'accettazione ovvero l'incasso di effetti o documenti e titoli in generale su altro Cliente (Banca cedente);
- nel provvedere, su incarico di un suo cliente o di altra banca, (direttamente ovvero a mezzo di suo corrispondente) a raccogliere l'accettazione ovvero l'incasso di effetti, documenti e titoli su altro Cliente (Banca cessionaria).

Sono considerati documenti finanziari le cambiali, i pagherò, gli assegni, le ricevute di pagamento o gli altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento di denaro. Sono considerati invece documenti commerciali le fatture, i documenti di spedizione, i documenti rappresentativi di merci o gli altri strumenti analoghi.
L'esecuzione degli incassi è regolamentata dalle "Norme uniformi relative agli incassi, NUI" emanate dalla Camera di Commercio Internazionale con sede a Parigi ed accettate dalle banche. Per quanto riguarda la legislazione relativa al conferimento di ordini sono pure determinati gli articoli del codice Civile relativi al mandato.

Nell'esecuzione dell'ordine di incasso le responsabilità delle banche si limitano all'inoltro ed alla consegna dei documenti senza assumere alcun impegno a pagare qualora il trassato non adempisse o non fosse in grado di adempiere gli impegni assunti.
Le parti interessate all'incasso sono:

- l'ordinante
- la Banca cedente (banca del creditore che agisce su Suo mandato)
- la Banca cessionaria (incaricata dell'incasso=Banca presentatrice)
- il Trattario/Trassato (colui che deve accettare/pagare i documenti)

Le forme di incasso utilizzabili sono le seguenti:

- contro accettazione
- contro pagamento (immediato o differito).

Rischi principali
Rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera..
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi, commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.
Restituzione dell'effetto/documento o titolo in genere "insoluto" per mancato pagamento da parte del trassato. Rischio di corriere. Rischio paese. Rischio mancato pagamento per irregolarità, falsità e contraffazione.

ESTERO

RILASCIO DI GARANZIE INTERNAZIONALI

Operazione volta a garantire il rispetto degli obblighi contrattuali mediante rilascio di impegni, di varia natura, da parte della Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa.

Rischi principali
In caso di inadempimento dell'obbligazione principale, escussione della garanzia da parte del beneficiario della fidejussione, con le conseguenze legate alla tipologia propria della lettera di garanzia.

FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE

Si configurano sotto questa tipologia di operazioni le facilitazioni di credito alla Clientela italiana affidata che importi abitualmente dall'Estero.
Si tratta di addebiti che la Banca opera su conti particolari, in valuta estera e/o in Euro, che permettono all'operatore di eseguire il bonifico bancario posticipando l'addebito sul conto ordinario altrimenti contestuale all'esborso.
I finanziamenti possono essere eseguiti sulle importazioni effettuate e sulle importazioni da effettuare.
La durata dei finanziamenti deve trovare giustificazione nella durata del processo produttivo (ciclo di lavorazione) e nei termini di commercializzazione/utilizzazione della merce importata e comunque, di norma, non deve essere superiore ai 9 mesi.
L'operazione è regolata a tassi fissi, generalmente per periodi di tre mesi, rivedibili allo scadere del periodo (proroga).
In caso di estinzione e/o conversione in altra valuta anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, l'affidato si impegna a corrispondere alla Cassa di Risparmio di Saluzzo quanto specificato nella "Sezione Dettaglio Condizioni Economiche.

Rischi principali
Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi, commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

ESTERO

FINANZIAMENTI (ANTICIPI) ALL'ESPORTAZIONE

Si configurano sotto questa tipologia le operazioni di credito alla clientela italiana affidata che esporta abitualmente all'Estero.
Si tratta di accrediti che la Banca effettua su conti in valuta estera o sul conto corrente ordinario in euro i quali permettono all'operatore di vedersi riconosciuto subito buona parte (generalmente l'80%) di un credito verso l'Estero da incassare in futuro.
I finanziamenti possono essere effettuati su esportazioni effettuate e su esportazioni da effettuare.
Durata: essi devono essere estinti alla ricezione del regolamento.
Ove il credito non venga più regolato, l'anticipo va immediatamente estinto.
La durata massima degli anticipi della specie, di norma, è di 6 mesi.
Tasso: le operazioni in argomento sono regolate a tassi fissi, (generalmente per periodi di 3 mesi), rivedibili allo scadere del periodo in caso di proroga.

Rischi principali
Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi, commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

FINANZIAMENTI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

Sono finanziamenti speciali i finanziamenti in valuta ad operatori residenti, senza riferimento a transazioni sottostanti.
La durata dei finanziamenti trova il suo limite, di norma, nei 12 mesi di operatività.
Si applicano le Condizioni economiche previste per i finanziamenti in divisa all'importazione.
In caso di estinzione e/o conversione in altra valuta anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, l'affidato si impegna a corrispondere alla Cassa di Risparmio di Saluzzo quanto specificato nella "Sezione Dettaglio Condizioni Economiche.

Rischi principali
Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi, commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

NEGOZIAZIONE SBF CONTRO EURO DI ASSEGNI

Le valute di accredito si intendono applicabili ogni volta che il ricavo di una negoziazione sia accreditato in conto corrente euro, fatta salva la possibilità di effettuare negoziazioni per cassa nei casi regolamentati dalla vigente normativa d'Istituto.

Rischi principali

Rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera.
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi, commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.
Restituzione dell'assegno "insoluto" per mancato pagamento da parte del trassato (emittente dell'assegno).

ESTERO

RECLAMI

Il cliente può presentare un reclamo presso l'UFFICIO RECLAMI della banca, anche per lettera raccomandata A/R all'indirizzo Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA – Ufficio Reclami – c.so Italia 86 – 12037 Saluzzo/CN o per via telematica selezionando il link "CONTATTI" presente sul sito www.crsaluzzo.it . La banca deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- **Conciliatore BancarioFinanziario–**Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (A.D.R.)

Principali clausole contrattuali

CREDITI DOCUMENTARI

Apertura del credito
Sono a carico del Cliente che ordina l'apertura di credito l'adempimento delle formalità l'osservanza delle disposizioni prescritte dalle competenti Autorità ed in genere qualsiasi rischio e responsabilità relativi all'apertura di credito, salvo quelli per i quali la legge non ammette patto di esonero.

Rischio operato del corrispondente
Resta a carico del Cliente, che ordina l'apertura di credito, il rischio riguardante l'operato del Corrispondente a cui la Banca submandataria ha affidato l'incarico dell'esecuzione del mandato. Questo anche per quanto concerne eventuali azioni giudiziarie da promuovere contro il Corrispondente stesso, la cura delle quali spetterà unicamente al Cliente, rimanendo in ogni caso la Banca submandataria esonerata da qualsiasi responsabilità od onere.

Revoca o modifica del credito
Il credito "irrevocabile" non può essere revocato, né modificato senza il consenso scritto del beneficiario. Il credito "revocabile" può essere revocato o modificato in qualsiasi momento dall'ordinante; può essere revocato altresì dalla Banca submandataria per ragioni sue proprie che non è tenuta a manifestare.

Utilizzo del credito
Il credito si ritiene utilizzato per il solo fatto che si sia proceduto al ritiro dei documenti, indipendentemente dalla circostanza che il Cliente sia posto in grado di entrare in possesso della merce, resta per tanto a carico del Cliente qualsiasi rischio al riguardo, come pure le eventuali pratiche ed azioni verso Compagnie di Navigazione, Compagnie di Assicurazioni, Tribunali delle Prede, etc. L'espletamento delle relative pratiche non potrà in alcun modo ritardare il pagamento di quanto dovuto dal Cliente alla Banca mandataria, in dipendenza d'apertura di credito concessa.

Mancato rimborso da parte del Cliente ordinante
In caso di mancato rimborso da parte del Cliente ordinante del credito di quanto dovuto alla Banca mandataria, o di mancata prestazione delle garanzie da questa richieste, la Banca mandataria ha diritto di vendere per conto del Cliente in tutto o in parte la merce o, quando esistano i documenti rappresentativi della merce, tali documenti e la merce da essi rappresentata, a mezzo di pubblico mediatore, senza obbligo di preavviso o di diffida e di trattenere sul prezzo ricavato l'intero importo spettantele, salva ogni azione per l'eventuale differenza.

Riferimento alla legge internazionale
E' inteso che i crediti aperti in Italia sono regolati anche dalle "Regole ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" (Revisione 2007 – Pubblicazione n° 600 della Camera di Commercio Internazionale) di cui il Cliente è a conoscenza.

Rischi derivanti

Per i crediti sull'estero restano a carico del Cliente ordinante del credito gli eventuali rischi derivanti dalle particolari norme e dagli usi commerciali bancari vigenti all'estero in materia di crediti documentari.

Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Salvo il caso che il Cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis, c.2, Codice Civile, o sia persona fisica, per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca, in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente per le azioni promosse dai clienti è esclusivamente quello della sede legale della Banca, e cioè Saluzzo. La Banca ha invece la facoltà di agire nei confronti del Cliente, a Sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei Fori previsti dalla Legge, nonché nel Foro nella cui circoscrizione si trova lo sportello presso il quale è stato costituito il rapporto.

FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE
FINANZIAMENTI (ANTICIPI) ALL'ESPORTAZIONE
FINANZIAMENTI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

Revoca finanziamento, compensazione di ogni debito del Cliente

Il Cliente finanziato resta obbligato a rimborsare la Banca in qualunque momento a semplice richiesta scritta e senza obbligo da parte della Banca di costituzione in mora o di altra formalità, dell'importo dell'anticipazione/finanziamento e accessori tutti, qualora la Banca non sia stata rimborsata, per qualsiasi motivo, del suo avere. La Banca è autorizzata conseguentemente a provvedere a spese del cliente direttamente ed eventualmente anche a suo nome a quanto ritiene opportuno, in particolare potrà in qualsiasi momento, a sua discrezione ed anche prima dell'incasso del credito ceduto, revocare l'anticipo/finanziamento e chiedere al Cliente l'immediato pagamento del credito per capitale, interessi ed accessori tutti. Qualora sia stato conferito mandato ad incassare in nome della Banca e per conto del Cliente le somme di cui si tratta, il Cliente riconosce espressamente su di esse in favore della Banca i privilegi di cui agli artt. 1721 e 2781 c.c.. La Banca può liberamente utilizzare a compensazione di ogni debito del Cliente verso di essa, senza alcuna preventiva formalità nei suoi confronti, le somme che pervengono a copertura delle suddette esportazioni o per altro titolo, come pure i depositi o i saldi attivi di più rapporti o conti di qualsiasi genere intrattenuti con la Banca, anche se pure in monete differenti e anche se non sempre liquidi od esigibili. Il Cliente s'impegna infine a dare disposizioni al suo cliente di effettuare ogni rimessa direttamente presso la Banca e provvede a trasmettere qualsiasi incasso dei crediti sopra elencati che dovessero a lui pervenire.

Mancato rimborso puntuale del Cliente, proroga del finanziamento

In difetto di un puntuale rimborso del Cliente in divisa effettiva, la Banca può inoltre senza necessità di previo avviso o di messa in mora e con rinuncia da parte del Cliente ad ogni eccezione o contestazione, acquisire al meglio, per conto del Cliente l'ammontare della divisa anticipata, restando il Cliente obbligato a rifondere la Banca dell'esborso, oltre ad interessi, spese ed accessori. Al complessivo debito, espresso in euro, si applica il tasso di interesse – previsto nel contratto di conto corrente di corrispondenza sottoscritto dal Cliente ed eventualmente modificato nel rispetto delle prescrizioni di legge – per gli scoperti in linea capitale in assenza di affidamento; ciò, senza capitalizzazione periodica e fatto salvo il disposto dell'art . 1238 cod. civ. .

Resta convenuto che la Banca ha facoltà, su semplice richiesta scritta del Cliente da far pervenire entro tre giorni lavorativi secondo calendario forex antecedenti la scadenza di un periodo di interessi ed esclusa ogni novazione, di trasformare il finanziamento in una valuta diversa da quella inizialmente stabilita, al tasso ed alle altre condizioni eventualmente concordate.
Resta pure inteso che, qualora non vi pervengano in tempo utile (non meno di tre giorni lavorativi prima della scadenza) comunicazioni scritte del Cliente, la Banca è autorizzata, alla scadenza sopra indicata, senza necessità di preavviso o di messa in mora, esclusa ogni novazione – a suo insindacabile giudizio – a prorogare il finanziamento nella stessa valuta in cui è espresso alla scadenza, per il periodo di tempo che ritiene opportuno e al tasso di mercato del momento, con l'intesa che la nuova scadenza e il saggio di interesse sono comunicati dalla Banca al Cliente.

Modifica condizioni contrattuali
La Banca si riserva la facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole, le condizioni applicate al presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di trasparenza (art. 118 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni).
Il Cliente approva specificamente – ai sensi dell'art. 117, quinto comma, del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 – tale facoltà della Banca.
Entro il termine previsto dalla vigente normativa, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Resta fermo che il recesso, come in ogni altro caso, comporta il contestuale adempimento di tutte le reciproche obbligazioni.

Foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Salvo il caso che il cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis, c. 2, Codice Civile, o sia persona fisica, per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca, in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello della sede legale della Banca e, cioè, Saluzzo.
La Banca ha, invece, la facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, nonché nel foro nella cui circoscrizione si trova lo sportello presso il quale è stato costituito il rapporto.

CONTI CORRENTI
IN VALUTA INTESTATI A RESIDENTI E NON
IN EURO INTESTATI A NON RESIDENTI

Conto non movimentato
Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23 (duecentocinquantotto/23), la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto, fatta salva l'applicazione delle disposizioni tributarie tempo per tempo vigenti.
Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite a terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero delle spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Invio della corrispondenza
Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla banca ad uno solo dei contestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Esecuzione incarichi conferiti dalla clientela
La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Correntista nei limiti e secondo le previsioni contenuti nel presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto dandone tempestiva comunicazione al Correntista.
In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e, comunque, tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi.
In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall.art. 1856 Codice Civile, è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 Codice Civile, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

Diritto di garanzia e compensazione
1) La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, diretto ed indiretto o cambiario, anche se non liquido ed esigibile e/o assistito da altra garanzia reale e personale, già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati al credito vantato dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
2) In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto pure se non liquido od esigibile, della Banca medesima verso la stessa persona.

3) Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito ancorché intrattenuti presso le dipendenze della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
4) Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 Codice Civile, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al Correntista. Il Correntista prende atto che non incide sul diritto della Banca di avvalersi della compensazione l'eventuale emissione, da parte del Correntista stesso, di assegni bancari che non siano stati ancora addebitati in conto.
5) Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti che siano intestati solo ad alcuni dei cointestatari del rapporto predetto.
6) La facoltà di compensazione prevista dal comma 4 è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis comma 2 del Codice Civile, salvo diverso specifico accordo con il Correntista stesso. La facoltà di compensazione è comunque ammessa per obbligazioni del consumatore derivanti da garanzie prestate ad un soggetto che non riveste tale qualità.

Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto
Quando il conto è intestato a più persone le medesime, salvo contraria pattuizione scritta, sono facoltizzate a compiere separatamente tutte le operazioni, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

Modifica condizioni contrattuali
La Banca si riserva la facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole, le condizioni applicate al presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di trasparenza (art. 118 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni).
Il Cliente approva specificamente – ai sensi dell'art. 117, quinto comma, del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 – tale facoltà della Banca.
Entro il termine previsto dalla vigente normativa, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Resta fermo che il recesso, come in ogni altro caso, comporta il contestuale adempimento di tutte le reciproche obbligazioni.

Facoltà di recesso
Il Cliente e la Banca hanno la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta e con preavviso di 1 giorno, dal contratto di conto corrente e/o dall'inerente convenzione di assegno nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto…(omissis)
Qualora il Correntista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis, c.2 Codice Civile, la Banca potrà recedere dal contratto di conto corrente e/o dall'inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento con preavviso di 5 giorni ovvero, in presenza di giustificato motivo, con preavviso di 1 giorno.

Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi solamente la convenzione di assegno la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella sopra indicata.

Qualora il Correntista receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi solamente la convenzione di assegno la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella sopra indicata.

Foro competente
Salvo il caso che il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis, c.2 Codice Civile, o sia persona fisica, per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca, in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello della sede legale della Banca, cioè, Saluzzo.
La Banca ha, invece, facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, nonché nel foro nella cui circoscrizione si trova lo sportello presso il quale è costituito il rapporto.

BONIFICI BANCARI DA E VERSO L'ESTERO

Mancato rimborso puntuale del Cliente

In difetto di un puntuale rimborso del Cliente in divisa effettiva, la Banca può inoltre senza necessità di previo avviso o di messa in mora e con rinuncia da parte del Cliente ad ogni eccezione o contestazione, acquisire al meglio, per conto del Cliente l'ammontare della divisa anticipata, restando il Cliente obbligato a rifondere la Banca dell'esborso, oltre ad interessi, spese ed accessori. Al complessivo debito, espresso in euro, si applica il tasso di interesse – previsto nel contratto di conto corrente di corrispondenza sottoscritto dal Cliente ed eventualmente modificato nel rispetto delle prescrizioni di legge – per gli scoperti in linea capitale in assenza di affidamento; ciò, senza capitalizzazione periodica e fatto salvo il disposto dell'art . 1238 cod. civ. .

Modifica condizioni contrattuali

La Banca si riserva la facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole, le condizioni applicate al presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di trasparenza (art. 118 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni).

Il Cliente approva specificamente – ai sensi dell'art. 117, quinto comma, del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 – tale facoltà della Banca.

Entro il termine previsto dalla vigente normativa, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Resta fermo che il recesso, come in ogni altro caso, comporta il contestuale adempimento di tutte le reciproche obbligazioni.

Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Salvo il caso che il cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis, c. 2, Codice Civile, o sia persona fisica, per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca, in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello della sede legale della Banca e, cioè, Saluzzo.

La Banca ha, invece, la facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, nonché nel foro nella cui circoscrizione si trova lo sportello presso il quale è stato costituito il rapporto.

RIMESSE DOCUMENTATE DA E PER L'ESTERO

Diritto della Banca di pegno e ritenzione dei titoli e valori del Cliente, compensazione di ogni debito del Cliente

I crediti in relazione ai quali sono stati emessi gli effetti, gli assegni, le tratte, le ricevute e gli altri documenti e/o messi di incasso o di pagamento elencati o richiamati nella presente distinta, sono ceduti alla Banca in garanzia dei crediti della stessa per l'anticipata disponibilità eventualmente concessa. La Banca in garanzia di qualunque suo credito verso il Cedente, presente o futuro – anche se non liquido – ed esigibile ed anche se non cambiario – è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione su tutti i titoli e valori di pertinenza del Cliente cedente medesimo, che siano comunque e per qualsiasi titolo o ragione detenuti dalla Banca e pervengano ad essa successivamente. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo, fatte o costituite a favore della Banca, stanno a garantire, con l'intero valore, anche qualsiasi altro diritto o credito diretto o indiretto della Banca stessa in qualsiasi momento sorto – pur se non liquido ed esigibile – verso il Cedente. Quando esistono tra la Banca e il Cliente cedente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, se pure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili.

Modifica condizioni contrattuali

La Banca si riserva la facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole, le condizioni applicate al presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di trasparenza (art. 118 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni).

Il Cliente approva specificamente – ai sensi dell'art. 117, quinto comma, del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 – tale facoltà della Banca.

Entro il termine previsto dalla vigente normativa, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Resta fermo che il recesso, come in ogni altro caso, comporta il contestuale adempimento di tutte le reciproche obbligazioni.

Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Salvo il caso che il cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis, c. 2, Codice Civile, o sia persona fisica, per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca, in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello della sede legale della Banca e, cioè, Saluzzo.

La Banca ha, invece, la facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, nonché nel foro nella cui circoscrizione si trova lo sportello presso il quale è stato costituito il rapporto.

COMPRAVENDITA DI DIVISA A TERMINE

Regolazione Contabile
Ogni regolazione contabile avverrà mediante conto corrente.

Ritenute Fiscali
La presente operazione è soggetta alle disposizioni del D. Lgs. n°461 del 21/11/97 avente per oggetto la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termini di valuta.

Revocabilità del mandato
Per l'ipotesi di inadempimento da parte nostra dell'obbligo del ritiro e consegna delle divise per l'esecuzione dell'operazione, salvo diverso accordo, Vi diamo mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, II comma, c.c., in quanto anche nel Vostro interesse, di procedere alla vendita della divisa da noi acquistata e/o all'acquisto della divisa da noi venduta, dandoci credito /debito nel conto corrente di cui sopra della differenza tra il cambio originariamente pattuito e quello rilevato dal listino cambi della Banca o, in mancanza, del cambio rilevato dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 4, commi da 5 a 5 quinquies, del decreto legislativo 24/6/1998 n°213 e successive modificazioni (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale), nel giorno di regolamento contabile, secondo la prassi del mercato dei cambi, salvo risarcimento dell'ulteriore danno.

Aleatorietà
Si dà atto del carattere aleatorio dell'operazione per cui il Cliente e la Banca si assumono ogni rischio ad essa inerente. Non sarà quindi in alcun modo applicabile la norma di cui all'art. 1467 Cod. Civ.

Esecuzione
La Banca darà esecuzione all'operazione due giorni lavorativi bancari internazionali antecedenti la data di scadenza. È esclusa ogni esecuzione parziale. Le singole operazioni di compravendita non possono essere prorogate alla loro scadenza e gli obblighi nascenti dalle stesse non possono essere oggetto di estinzione anticipata.

Scritture contabili
Le scritture contabili della Banca faranno prova anche in giudizio al fine dell'esatta determinazione del debito del cliente in linea capitale, commissioni, interessi, spese, accessori e quant'altro.

Modifica condizioni contrattuali
La Banca si riserva la facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole, le condizioni applicate al presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di trasparenza (art. 118 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni).
Il Cliente approva specificamente – ai sensi dell'art. 117, quinto comma, del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 – tale facoltà della Banca.
Entro il termine previsto dalla vigente normativa, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Resta fermo che il recesso, come in ogni altro caso, comporta il contestuale adempimento di tutte le reciproche obbligazioni.

ESTERO

Foro Competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Salvo il caso che il cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis, c. 2, Codice Civile, o sia persona fisica, per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca, in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello della sede legale della Banca e, cioè, Saluzzo.
La Banca ha, invece, la facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, nonché nel foro nella cui circoscrizione si trova lo sportello presso il quale è stato costituito il rapporto.

Riferimenti a schemi contrattuali

I contratti non fanno riferimento a particolari schemi standard previsti da accordi di categoria, codici di condotta o istituzioni comunitarie.

ESTERO

RECLAMI

Il cliente può presentare un reclamo presso l'UFFICIO RECLAMI della banca, anche per lettera raccomandata A/R all'indirizzo Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA – Ufficio Reclami – c.so Italia 86 – 12037 Saluzzo/CN o per via telematica selezionando il link "CONTATTI" presente sul sito www.crsaluzzo.it . L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può. rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedereall'intermediario
- **Conciliatore BancarioFinanziario–**Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (A.D.R.)

ESTERO

Legenda delle principali nozioni

Calendario FOREX: Calendario valido per i regolamenti internazionali, corrispondente di norma al secondo giorno lavorativo bancario successivo all'esecuzione della transazione
Viene giornalmente comunicato al sistema bancario dal FOREX (associazione cambisti) e pubblicato tramite il circuito REUTERS
Giorno lavorativo : per giorno lavorativo si intende:

- per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazza di Milano, New York e della principale piazza della divisa dell'operazione;
- per l'operazioni in Euro un giorno in cui sono aperte le banche in Italia e/o un giorno in cui è attivo il sistema Interbancario di regolamento lordo (Target) dei paesi aderenti all'UME

Valuta di addebito/accredito: data dalla quale decorrono gli interessi attivi e passivi di un'operazione bancaria.
Disponibilità delle somme: la messa a disposizione del Cliente da parte della Banca di somme derivanti da contratti di finanziamento o rinvenienti da bonifici in arrivo o maturazioni di effetti presentati all'incasso coincide, in genere se non diversamente specificato, con la data valuta assegnata alla registrazione contabile di accredito.
Valuta/divisa estera: moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad es. Dollari USA)
Cambio: prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese
Scarto cambio: differenza tra il cambio banconote e il cambio valutario.
Commissioni d'intervento: commissione in percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per l'estero in Euro e in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l'euro, in un'altra divisa.
Cambio durante: quotazione del cambio valutario all'atto dell'effettuazione dell'operazione, secondo la libera contrattazione sul mercato (confrontare legge 12/08/1993 n. 312).
Area S.E.P.A.(Single Euro Payments Area): è l'area in cui i cittadini europei, le imprese e le pubbliche amministrazioni possono effettuare operazioni di pagamento in euro verso ciascun altro conto, potendo contare su sistemi armonizzati per quanto riguarda le caratteristiche degli strumenti, gli standard, le infrastrutture e i costi. Tale opportunità riguarda gli strumenti di pagamento elettronici quali i bonifici, gli addebiti diretti e le carte di pagamento. L'area SEPA ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati all'interno dei 27 Stati Membri dell'Unione Europea (UE) con l'aggiunta dell'Islanda, della Norvegia, del Liechtenstein e della Svizzera.
SCT:(Sepa Credit Transfer) è il nuovo strumento di pagamento disponibile all'interno della SEPA.
Paesi EFTA (European Free Trade Association - Associazione europea di libero scambio**).** I Paesi membri dell'EFTA sono Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Svizzera.
Spazio Economico Europeo (SEE) - Stati membri Lo S.E.E. ricomprende i 27 Stati Membri dell'UE con l'aggiunta di Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
Unione Europea - Stati membri Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (compresi Guadaloupe, Martinique, Reunion, Guyana), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (compresi Madeira, Azzorre), Regno Unito (compresa Gibilterra), Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (comprese Isole Canarie, Ceuta, Melilla), Svezia, Ungheria
BIC/Swift Code: Bank Identifier Code (codice identificativo bancario) è il codice che identifica in modo univoco una istituzione finanziaria.
Bonifico telematico: bonifico trasmesso in via telematica tramite un canale messo a disposizione della clientela

ESTERO

Bonifico transfrontaliero: bonifico da /verso paesi dell' Unione Europea (U.E.)
IBAN: International Bank Account Number: coordinate bancarie internazionali che identificano in modo univoco il conto di un cliente presso una banca.
SHARE (SHA): modalità di addebito delle spese in base alla quale l'ordinante ed il beneficiario sostengono rispettivamente le spese applicate dalla banca ordinante e da quella beneficiaria
OUR: modalità di addebito delle spese in base alla quale tutte le spese sono a carico dell'ordinante, incluse quelle della banca del beneficiario
BENEFICIARY (BEN): modalità di addebito delle spese in base alla quale tutte le spese sono a carico del beneficiario, incluse quelle della banca dell'ordinante
SWIFT: Society Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società che gestisce la rete privata di telecomunicazioni tra gli istituti soci
STP: Straight Through Processing, definisce le caratteristiche per il trattamento completamente automatizzato di un flusso di informazioni
Coordinate bancarie: codici che individuano il rapporto di conto corrente e la banca presso la quale è aperto
Rischio paese: insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)
Divisore: coefficiente della divisione per il calcolo degli interessi
Tasso interbancario: tasso d'interesse applicato per le operazioni di credito tra le banche. Il tasso interbancario denaro è quando la banca acquista denaro
Periodo di interessi: periodo di tempo durante il quale resta invariato il tasso di interesse stabilito e al termine del quale si effettua la liquidazione degli interessi dovuti
Escussione: atto con il quale il beneficiario di una garanzia chiede il pagamento della stessa alla banca emittente
Negoziazione: trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese
Spread: maggiorazione applicata al parametro di riferimento per determinare il cambio applicato al cliente.
Anno civile: periodo di tempo pari a 365 giorni (366 nell'anno bisestile)
Anno commerciale: periodo di tempo convenzionale pari a 360 giorni
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC): organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, dal 1929 ha elaborato delle regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nei corsi degli anni (attualmente sono in vigore le NUU Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario per quanto ad esso applicabile.
Data accettazione: per data di accettazione dell'ordine di bonifico s'intende la data nella quale ricorrono tutte le condizioni necessarie per la sua esecuzione: completezza delle informazioni essenziali, disponibilità dei fondi sul conto dell'ordinante, certificazione dell'autenticità delle firme e dei poteri di disposizione, esistenza e capienza dei fidi per le operazioni da effettuarsi mediante ricorso a finanziamento da parte della Banca.

ESTERO

TAEG (tasso annuo effettivo globale) : è riportato di seguito al tasso nominale nella sezione "Condizioni Economiche"e rappresenta, a titolo esemplificativo, il costo globale a carico del Cliente espresso in percentuale annua dell'importo del credito concesso, compresi gli interessi e gli oneri da sostenere nell'ipotesi più onerosa per il Cliente (valore massimo). Il calcolo è determinato assumendo i seguenti elementi:

- importo finanziamento 50.000 per tutte le divise
- durata 3 mesi
- periodo unica soluzione
- tasso nominale equivalente al tasso libor (per divise diverse dall'euro) o euribor (per la divisa euro) di mercato + 6 punti percentuali in essere al momento dell'aggiornamento del presente foglio informativo
- gli oneri, espressi al valore massimo, quali le spese per concessione, proroga ed estinzione e l'eventuale commissione d'intervento per le divise diverse dall'euro.

Euribor-Euro Interbank Offered Rate: tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) pubblicato sui quotidiani finanziari.
Libor - London Interbank Offered Rate: tasso di riferimento per i mercati finanziari. Si tratta di un tasso variabile, calcolato giornalmente dalla British Bankers' Association pubblicato sui quotidiani finanziari.
Conto Finanziamento: si tratta di un conto tecnico, senza costi per il cliente, utilizzato dalla banca per la gestione dei finanziamenti all'esportazione, all'importazione e senza vincolo di destinazione.
CUT-OFF: Orario limite per considerare ricevuta nella stessa giornata un'istruzione operativa. Oltre tale orario gli ordini si intendono ricevuti nella giornata lavorativa successiva.

Tipologia	Cut Off ordinario	Cut Off semifestivo
Bonifici SEPA	Ore 16,15	Ore 11,30
Bonifici Trasfrontalieri	Ore 16,00	Ore 11,30
Bonifici Esteri	Ore 16,00	Ore 11,30

ESTERO

Condizioni economiche

CONDIZIONI GENERALI

Divisore utilizzato nel computo interessi dei finanziamenti	360 (anno commerciale) per i finanziamenti espressi in valute diverse dall Euro, 365 (anno civile) per i finanziamenti espressi in Euro.
Commissione d'intervento	0,200% minimo € 5,00; € 0 in caso di bonifici transfrontalieri verso e da paesi U.E.
Spese invio documento di sintesi	€ 2,00 per invio, € 0,00 con utilizzo di canali telematici
Spese per attestazione capacità finanziaria	€ 50,00
Spese per rilascio documentazione relativa alla certificazione degli interessi e oneri accessori e altra documentazione non altrimenti specificata	€ 15,00

BONIFICI IN ARRIVO NON TRANSFRONTALIERI

Spese oltre a commissione d'intervento	€ 9,00
Spese giro bonifico ad altra banca (Euro o divisa grezza)	€ 22,00
Valuta accredito bonifici in Euro	data ricezione fondi dal corrispondente
Valuta accredito bonifici in divisa	data disponibilità fondi

BONIFICI IN ARRIVO TRANSFRONTALIERI

Spese a carico del beneficiario	€ 0,00
Valuta accredito al beneficiario in Euro	data ricezione fondi dal corrispondente
Valuta accredito al beneficiario con negoziazione del cambio	data disponibilità fondi

ESTERO

BONIFICI IN PARTENZA INTERNI

Spese bonifici eseguiti con addebito in conto a favore di beneficiario cliente C.R. Saluzzo, oltre ad eventuali commissioni d'intervento	€ 2,20

BONIFICI IN PARTENZA NON TRANSFRONTALIERI

Spese bonifici con addebito in conto,oltre a commissione d'intervento e recupero spese eventualmente reclamate da corrispondenti, eseguiti su canale elettronico/telematico (e-banking)	€ 15,00
Spese bonifici con addebito in conto a mezzo swift o cheque, oltre a commissione d'intervento e recupero spese eventualmente reclamate da corrispondenti, eseguiti a sportello	€ 15,00
Spese con addebito in conto per bonifici urgenti a mezzo swift, oltre a commissione d'intervento e recupero spese eventualmente reclamate da corrispondenti	€ 25,00
Spese a carico dell'ordinante per ciascun bonifico con coordinate incomplete o inesatte	€ 3,30
Spese inoltro fax conferma pagamento a beneficiario estero per ordine della clientela	€ 11,00
Valuta addebito bonifici all'ordinante	data operazione
Valuta accredito alla banca del beneficiario	data operazione + 2 giorni lavorativi
Data di accettazione	1 giorno lavorativo data di ricezione ordine, salvo patti contrari

BONIFICI IN PARTENZA TRANSFRONTALIERI

Spese bonifici eseguiti su canale elettronico/telematico (e-banking)	€ 1,00
Spese bonifici con addebito in conto eseguiti a sportello	€ 4,50 maggiorati di € 1,00 in caso di richiesta di riallineamento IBAN
Spese bonifici per cassa eseguiti a sportello	€ 4,50 maggiorati di € 1,00 in caso di richiesta di riallineamento IBAN
Spese a carico dell'ordinante per ciascun bonifico con coordinate incomplete o inesatte	€ 3,30
Spese inoltro fax conferma pagamento a beneficiario estero per ordine della clientela	€ 11,00
Valuta addebito bonifici all'ordinante	data operazione
Termine di accredito alla Banca/Ente beneficiario	massimo 2 giorni lavorativi data accettazione
Data di accettazione	1 giorno lavorativo data di ricezione ordine, salvo patti contrari

ESTERO

COMPRAVENDITA DI BANCONOTE ESTERE

Spese compravendita di banconote in divisa con accredito/addebito in conto e per cassa	€ 5,00
Valuta di addebito o accredito sul conto corrente	giorno operazione
Cambio	come da listino esposto: in relazione a possibili variazioni del tasso di cambio nella medesima giornata, il tasso di cambio aggiornato può essere noto ed è comunque disponibile al momento della effettiva esecuzione delle singole operazioni

COMPRAVENDITA DI DIVISA A PRONTI

Spese fisse per ogni operazione	€ 5,00
Valuta di addebito per nostre vendita a cliente	data esecuzione
Valuta di accredito per nostri acquisti da cliente	+ 2 giorni lavorativi data operazione

COMPRAVENDITA DI DIVISA A TERMINE

Spese fisse per ogni operazione	€ 51,65
Spese liquidazione operazioni oltre alle commissioni d'intervento	€ 5,00
Valuta di addebito a scadenza in conto corrente in euro o in divisa	compensata pari alla data scadenza con esecuzione nei due giorni lavorativi antecedenti
Valuta di accredito a scadenza in conto corrente in euro o in divisa	compensata pari alla data scadenza con esecuzione nei due giorni lavorativi antecedenti

CONTI CORRENTI IN VALUTA INTESTATI A RESIDENTI E NON

Vedere Foglio Informativo CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA

ESTERO

CREDITI DOCUMENTARI EMESSI - IMPORT

Spese	€ 18,08
Commissioni di apertura, oltre ad eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	0,180% minimo € 23,24
Commissioni di modifica per variazione di importo, durata e validità, oltre ad eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	0,180% minimo € 23,24
Spese di modifica per variazioni altre, oltre al recupero di eventuali spese reclamate dai corrispondenti	€ 23,24
Commissioni di utilizzo con pagamento a vista, oltre ald eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	0,200% minimo € 23,24
Commissioni di utilizzo con pagamento differito pari a 1 mese, oltre ad eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	0,500% minimo € 23,24
Commissioni di utilizzo con pagamento differito pari a 2 mesi, oltre ad eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	0,700% minimo € 23,24
Commissioni di utilizzo con pagamento differito pari a 3 mesi, oltre ad eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	0,900% minimo € 23,24
Commissioni di utilizzo con pagamento differito pari a 4 mesi, oltre ad eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	1,000% minimo € 23,24
Commissioni di utilizzo con pagamento differito pari a 5 mesi, oltre ad eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	1,400% minimo € 23,24
Commissioni di utilizzo con pagamento differito pari a 6 mesi, oltre ad eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	1,700% minimo € 23,24
Commissioni per mancato utilizzo	0,100% minimo € 20,66

ESTERO

CREDITI DOCUMENTARI RICEVUTI - EXPORT

Spese oltre a eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	€ 20,66
Spese di conferma oltre a eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti, con un minimo di	€ 51,65
Spese di notifica oltre a eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	€ 23,24
Spese di modifica oltre a eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	€ 23,24
Commissioni di utilizzo a vista, oltre ad eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	0,200% minimo € 18,08
Commissioni di utilizzo differito, oltre ad eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	0,300% aumentato di dieci centesimi percentuali per ogni mese di differimento minimo € 18,08
Commissioni per mancato utilizzo calcolate sul non utilizzato, oltre ad eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	0,100% minimo € 30,00
Recupero spese invio documenti a Banca ordinante a mezzo posta, oltre a recupero spese reclamate dai corrispondenti	€ 23,24
Recupero spese invio documenti a mezzo corriere privato, oltre ad eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	€ 120,00
Recupero spese inoltro comunicazioni particolari a mezzo posta, telex o swift, oltre a recupero spese reclamate dai corrispondenti	€ 12,40

ESTERO

DEPOSITI IN VALUTA VINCOLATO ALLA SCADENZA DI RESIDENTI e NON RESIDENTI

Imposta di bollo annua per persone fisiche (compresi i non residenti se dovuta)	€ 34,20
Imposta di bollo annua per persone giuridiche e società ed enti	€ 100,00
Durata	1,2 o 3 mesi
Tasso avere annuo nominale	tasso interbancario "denaro" riferito alla divisa ed alla scadenza prescelta, ridotto di uno spread massimo di 2,60 punti, con capitalizzazione all'estinzione del deposito vincolato
Ritenuta fiscale (compresi i non residenti se dovuta)	20,000%
Spese accensione deposito	€ 11,00 (o controvalore nella valuta di deposito)
Spese estinzione deposito	€ 0,00
Valuta accensione deposito	data operazione per addebito conto corrente, valuta spot per accredito conto deposito
Valuta estinzione deposito	data operazione per addebito conto deposito, valuta spot per accredito conto corrente

ESTERO

EFFETTI – DOCUMENTI – ASSEGNI RICEVUTI DALL'ESTERO AL DOPO INCASSO SU ITALIA (IMPORT)

Commissioni di incasso	0,125% minimo € 10,00 massimo € 25,00
Commissioni di accettazione	0,125% minimo € 10,00 massimo € 25,00
Commissioni franco valuta	0,125% minimo € 10,00 massimo € 25,00
Commissioni di protesto, calcolate sul valore facciale del titolo, oltre alle spese reclamate	1,50% minimo € 10,00 massimo € 25,00
Spese per ogni SWIFT di corrispondenza e/o variazioni di istruzioni iniziali	€ 10,00
Spese per ogni insoluto, oltre alle spese reclamate	€ 10,00
Commissione di negoziazione in fase di pagamento	0,20% minimo € 5,00
Spese SWIFT in fase di pagamento	€ 15,00
Valuta di addebito	pari al giorni di esecuzione del pagamento

EFFETTI – DOCUMENTI – ASSEGNI INVIATI ALL'ESTERO AL DOPO INCASSO (EXPORT)

Commissioni di incasso	0,125% minimo € 10,00 massimo € 25,00
Commissioni di accettazione	0,125% minimo € 10,00 massimo € 25,00
Commissioni di insoluto o mancato incasso	0,125% minimo € 10,00 massimo € 25,00
Commissioni di invio assegni	€ 0,00
Spese per invio all'estero a mezzo corriere internazionale	€ 120,00
Spese di richiesta esito, proroga, richiamo o altre istruzioni	€ 10,00
Spese per insoluto	€ 10,00
Commissioni di negoziazione in fase di incasso	0,20% minimo € 5,00
Spese per bonifico in arrivo	€ 9,00
Valuta di accredito	+ 2 giorni lavorativi successivi alla data di esecuzione dell'operazione

ESTERO

FINANZIAMENTI (ANTICIPI) ALL'ESPORTAZIONE

Tasso annuo massimo operazioni in euro	6,220% calcolato alla data dell'ultimo aggiornamento del foglio informativo - TAEG 7,31% - Importo erogato euro 50.000,00 - Durata mesi 3
Tasso annuo massimo operazioni in dollari USA	6,359% calcolato alla data dell'ultimo aggiornamento del foglio informativo - TAEG 7,46% - Importo erogato euro 50.000,00 - Durata mesi 3
Tasso annuo massimo operazioni in jen giapponesi	6,192% calcolato alla data dell'ultimo aggiornamento del foglio informativo - TAEG 7,28% - Importo erogato euro 50.000,00 - Durata mesi 3
Tasso annuo massimo operazioni in franchi svizzeri	6,044% calcolato alla data dell'ultimo aggiornamento del foglio informativo - TAEG 7,13% - Importo erogato euro 50.000,00 - Durata mesi 3
Tasso annuo massimo operazioni in sterline inglesi	6,597% calcolato alla data dell'ultimo aggiornamento del foglio informativo - TAEG 7,71% - Importo erogato euro 50.000,00 - Durata mesi 3
Spese per concessione	€ 10,00
Spese per proroga	€ 10,00
Spese per estinzione	€ 10,00
Spese per conversione	€ 10,00
Commissione di mancato introito da corrispondente estero su anticipi export per singola anticipazione non canalizzata	€ 50,00
Valuta di accredito in conto corrente su accensione di finanziamenti in Euro	data operazione
Valuta di addebito in conto finanziamento su accensione di finanziamenti in Euro	data operazione
Valuta di accredito in conto corrente su accensione di finanziamenti in divisa	2 giorni lavorativi
Valuta di addebito in conto finanziamento su accensione di finanziamenti in divisa	data operazione
Valuta di addebito in conto corrente su estinzione di finanziamenti in Euro	data operazione
Valuta di accredito in conto finanziamento su estinzione di finanziamenti in Euro	2 giorni lavorativi
Valuta di addebito in conto corrente su estinzione di finanziamenti in divisa	data operazione
Valuta di accredito in conto finanziamento su estinzione di finanziamenti in divisa	2 giorni lavorativi

ESTERO

FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE

Tasso annuo massimo operazioni in euro	6,220% calcolato alla data dell'ultimo aggiornamento del foglio informativo - TAEG 7,31% - Importo erogato euro 50.000,00 - Durata mesi 3
Tasso annuo massimo operazioni in dollari USA	6,359% calcolato alla data dell'ultimo aggiornamento del foglio informativo - TAEG 7,46% - Importo erogato euro 50.000,00 - Durata mesi 3
Tasso annuo massimo operazioni in jen giapponesi	6,192% calcolato alla data dell'ultimo aggiornamento del foglio informativo - TAEG 7,28% - Importo erogato euro 50.000,00 - Durata mesi 3
Tasso annuo massimo operazioni in franchi svizzeri	6,044% calcolato alla data dell'ultimo aggiornamento del foglio informativo - TAEG 7,13% - Importo erogato euro 50.000,00 - Durata mesi 3
Tasso annuo massimo operazioni in sterline inglesi	6,597% calcolato alla data dell'ultimo aggiornamento del foglio informativo - TAEG 7,71% - Importo erogato euro 50.000,00 - Durata mesi 3
Spese per concessione	€ 10,00
Spese per proroga	€ 10,00
Spese per estinzione	€ 10,00
Spese per conversione	€ 10,00
Penale per estinzione anticipata/conversione in altra valuta	pari agli interessi, calcolati al tasso stipulato contrattualmente, dovuti sul finanziamento dalla data di estinzione anticipata alla data di scadenza del finanziamento
Valuta di accredito in conto corrente su accensione di finanziamenti in Euro	data operazione
Valuta di addebito in conto finanziamento su accensione di finanziamenti in Euro	data operazione
Valuta di accredito in conto corrente su accensione di finanziamenti in divisa	2 giorni lavorativi
Valuta di addebito in conto finanziamento su accensione di finanziamenti in divisa	data operazione
Valuta di addebito in conto corrente su estinzione di finanziamenti in Euro	data operazione
Valuta di accredito in conto finanziamento su estinzione di finanziamenti in Euro	2 giorni lavorativi
Valuta di addebito in conto corrente su estinzione di finanziamenti in divisa	data operazione
Valuta di accredito in conto finanziamento su estinzione di finanziamenti in divisa	2 giorni lavorativi

ESTERO

FINANZIAMENTI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE (FINANZIARI)

Tasso annuo massimo operazioni in euro	6,220% calcolato alla data dell'ultimo aggiornamento del foglio informativo - TAEG 7,31% - Importo erogato euro 50.000,00 - Durata mesi 3
Tasso annuo massimo operazioni in dollari USA	6,359% calcolato alla data dell'ultimo aggiornamento del foglio informativo - TAEG 7,46% - Importo erogato euro 50.000,00 - Durata mesi 3
Tasso annuo massimo operazioni in jen giapponesi	6,192% calcolato alla data dell'ultimo aggiornamento del foglio informativo - TAEG 7,28% - Importo erogato euro 50.000,00 - Durata mesi 3
Tasso annuo massimo operazioni in franchi svizzeri	6,044% calcolato alla data dell'ultimo aggiornamento del foglio informativo - TAEG 7,13% - Importo erogato euro 50.000,00 - Durata mesi 3
Tasso annuo massimo operazioni in sterline inglesi	6,597% calcolato alla data dell'ultimo aggiornamento del foglio informativo - TAEG 7,71% - Importo erogato euro 50.000,00 - Durata mesi 3
Spese per concessione	€ 10,00
Spese per proroga	€ 10,00
Spese per estinzione	€ 10,00
Spese per conversione	€ 10,00
Penale per estinzione anticipata/conversione in altra valuta	pari agli interessi, calcolati al tasso stipulato contrattualmente, dovuti sul finanziamento dalla data di estinzione anticipata alla data di scadenza del finanziamento
Valuta di accredito in conto corrente su accensione di finanziamenti in Euro	data operazione
Valuta di addebito in conto finanziamento su accensione di finanziamenti in Euro	data operazione
Valuta di accredito in conto corrente su accensione di finanziamenti in divisa	2 giorni lavorativi
Valuta di addebito in conto finanziamento su accensione di finanziamenti in divisa	data operazione
Valuta di addebito in conto corrente su estinzione di finanziamenti in Euro	data operazione
Valuta di accredito in conto finanziamento su estinzione di finanziamenti in Euro	2 giorni lavorativi
Valuta di addebito in conto corrente su estinzione di finanziamenti in divisa	data operazione
Valuta di accredito in conto finanziamento su estinzione di finanziamenti in divisa	2 giorni lavorativi

ESTERO

GARANZIE INTERNAZIONALI

Garanzie rilasciate - Spese oltre a eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	€ 100,00
Garanzie rilasciate - Commissione mensile o frazione	0,250% minimo € 100,00
Garanzie rilasciate - Spese di modifica oltre a eventuale recupero spese reclamate dai corrispondenti	€ 50,00
Garanzie ricevute - Spesa di notifica	€ 100,00

NEGOZIAZIONE SBF CONTRO EURO DI ASSEGNI

Spese per ogni assegno negoziato oltre alla commissione d'intervento	€ 10,00
Spese per ogni assegno negoziato oltre alla commissione d'intervento	€ 10,00

Per i giorni valuta applicati al versamento degli assegni, vedere Foglio Informativo CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA.

ESTERO

LISTINO CAMBI

Le operazioni in divisa vengono negoziate al cambio indicato nel Listino Cassa Valute per le banconote estere e nel Listino Valutario per tutte le altre operazioni.
Le divise trattate a sportello sono indicate nel listino esposto al pubblico che riporta i cambi rilevati al momento della stampa.
Le quotazioni per ogni singola divisa vengono rilevate dal mercato monetario dei cambi sulle quali vengono applicati i differenziali che determinano il listino operativo sia Commerciale che Cassa valute.
Con queste modalità la procedura estero della banca aggiorna ogni 15 minuti circa i cambi operativi che vengono applicati automaticamente alle singole operazioni. Il cliente può richiedere i cambi operativi del momento.

Rischi: oscillazione dei cambi in funzione dell'andamento dei mercati.

Descrizione Divise		**LISTINO CASSA VALUTE (spread %)**		**LISTINO VALUTARIO (spread %)**	
		Acquisto	**Vendita**	**Acquisto**	**Vendita**
			-		
DOLLARO AUSTRALIANO	AUD	+1,50	-1,50	+0,30	-0,30
DOLLARO CANADESE	CAD	+1,50	-1,50	+0,30	-0,30
FRANCO SVIZZERO	CHF	+1,50	-1,50	+0,30	-0,30
CORONA REP. CECA	CZK	NO	NO	+0,30	-0,30
CORONA DANESE	DKK	+1,50	-1,50	+0,30	-0,30
STERLINA INGLESE	GBP	+1,50	-1,50	+0,30	-0,30
FIORINO UNGHERESE	HUF	NO	NO	+0,30	-0,30
YEN GIAPPONESE	JPY	+1,50	-1,50	+0,30	-0,30
PESO MESSICANO	MXN	NO	NO	+0,30	-0,30
CORONA NORVEGESE	NOK	+1,50	-1,50	+0,30	-0,30
DOLLARO NEWZEALAND	NZD	NO	NO	+0,30	-0,30
ZLOTY POLONIA	PLN	NO	NO	+0,30	-0,30
CORONA SVEDESE	SEK	+1,50	-1,50	+0,30	-0,30
LIRA TURCA (NUOVA)	TRY	NO	NO	+0,30	-0,30
DOLLARO USA	USD	+1,50	-1,50	+0,30	-0,30
RAND SUD AFRICA	ZAR	NO	NO	+0,30	-0,30